

## LXXVII.

## TORNATA DEL 10 LUGLIO 1887

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Riforma della tariffa doganale; Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito; Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune d'Isorella; Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto La Dogana in Pavia; Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, N. 719 — Approvazione del disegno di legge per concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, dopo schiarimenti chiesti dai senatori De Sonnaz e Serafini e forniti dal ministro della guerra — Discussione del progetto per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma — Osservazioni dei senatori Costa, Canonico, Barracco relatore e del ministro della istruzione pubblica — Approvazione di un ordine del giorno dell'Ufficio centrale e degli articoli da 1 a 8, ultimo del progetto, intorno al quale parla il senatore Vitelleschi, cui risponde il ministro della istruzione pubblica — Approvazione dei due progetti di legge: 1. Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma; 2. Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge del 23 luglio 1881, n. 333 — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi di registro e bollo — Parlano nella discussione generale i senatori Fusco, Deodati, Pecile, Miraglia relatore ed il ministro delle finanze — Approvazione degli articoli da 1 a 6 — Osservazioni del senatore Riberi all'art. 7 e risposta del ministro — Approvazione di tutti gli articoli da 7 al 23, ultimo del progetto, previa un'avvertenza del senatore Auriti sull'art. 21 — Proposta del senatore Vitelleschi relativa all'ordine del giorno approvato — Risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2  $\frac{1}{2}$  pom.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, delle finanze e dell'interno.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Riforma della tariffa doganale;

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito;

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune di Isorella;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto « La Dogana » in Pavia;

Pareggiamento delle università degli studi

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1887

di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Discussione del progetto di legge N. 171.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge intitolato: « Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENGELLI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore DE SONNAZ G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE SONNAZ G., *relatore*. Il vostro Ufficio centrale, nell'esaminare il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro della guerra, già votato dall'altro ramo del Parlamento, sul concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, è stato unanime nel proporvi l'approvazione di esso, come conseguenza necessaria ed urgente della legge promulgata sull'ordinamento dell'esercito.

Solo relativamente all'articolo 3, il vostro Ufficio centrale, là dove si dice: « o comprovino di avere superato nel regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto », riconobbe la necessità di chiarire il senso di quest'ultima parte dell'articolo, e pregò il ministro della guerra d'intervenire nel suo seno.

L'onorevole signor ministro ha dato spiegazioni sul significato di queste parole; ed ora l'Ufficio centrale pregherebbe l'onorevole ministro di ben voler ripetere davanti al Senato le dichiarazioni relative alle spiegazioni date al riguardo di quest'articolo.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. All'Ufficio secondo, che io ho l'onore di rappresentare come commissario, fu svolto da uno dei senatori, e precisamente

dall'onorevole Corte, il concetto di raccomandare all'onorevole ministro della guerra di volere introdurre come massima generale, s'intende per legge, che annualmente si ammettano come ufficiali del genio e di artiglieria alcuni giovani provenienti dal corso degli ingegneri.

Io esposi questo concetto, che fu accettato ad unanimità dall'Ufficio secondo, all'Ufficio centrale. Però non si è creduto di accettare questa massima, nè di farne menzione nella relazione.

E siccome l'onorevole Corte non è presente, ho creduto, per spirito di solidarietà e di deferenza, di esporre questo concetto all'onorevole ministro della guerra conformemente alla proposta del pre nominato signor senatore Corte.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha la parola.

BERTOLÉ-VIALE, *ministro della guerra*. Comincerò con rispondere alla domanda fatta dall'Ufficio centrale, relativamente alle spiegazioni necessarie sull'ultimo alinea dell'art. 3 del progetto di legge.

In questo articolo è detto che saranno ammessi a godere del disposto della legge coloro che hanno conseguito il certificato di profitto delle materie prescritte pel primo anno di corso in una delle regie scuole d'applicazione degli ingegneri; e fin qui nulla da dirsi.

Il dubbio dell'Ufficio centrale nasce dal seguito dell'articolo, dove è detto: « o provino di aver superato nel regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto ».

Ora io non ho difficoltà di ripetere al Senato quello che già ebbi a dichiarare all'Ufficio centrale, vale a dire che colle parole: « o comprovino di aver superati, ecc. », s'intende trattarsi dei giovani che hanno compiuto il primo anno d'applicazione nelle università di Pisa, Genova e Pavia, nelle quali non esiste una scuola d'applicazione, cioè il corso completo, ma esiste solo il primo anno.

Vengo ora a rispondere alla raccomandazione del senatore Serafini. Egli ha espresso una raccomandazione fatta negli Uffici dal senatore Corte che consisterebbe nell'invitare il ministro ad ammettere ogni anno un certo numero di ingegneri fra gli ufficiali d'artiglieria e del genio.

Io non potrei accettare questa raccomandazione, perchè il reclutamento di allievi-ingegneri

per l'arma di artiglieria e per quella del genio non è che un'eccezione: e questo sistema è talmente un'eccezione, che ci vuole ogni volta una legge, come è il caso presente.

Io non potrei ledere diritti acquisiti, quali sono quelli dei giovani che entrano all'accademia militare... Non voglio adesso dilungarmi su questa questione complessa, sollevata dall'onorevole Serafini, la quale può considerarsi anche sotto il punto di vista della riforma generale dei nostri istituti; ma questa riforma ha bisogno di studio, ed ha bisogno poi essenzialmente di un progetto di legge approvato dal Parlamento.

Io non respingo in tesi assoluta questa raccomandazione, la quale, come dico, si collega alla riforma generale dei nostri istituti superiori, cioè gli istituti dai quali si reclutano gli ufficiali, tanto delle armi di linea quanto delle armi speciali; ma in questo momento non potrei neppure accettare come raccomandazione quanto venne detto dall'onor. Serafini.

Spero con queste poche parole di avere accontentato e l'Ufficio centrale e l'onorevole Serafini.

Senatore DE SONNAZ G., *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio il ministro della guerra delle spiegazioni date relativamente all'ultima parte dell'art. 3.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. Ringrazio l'onor. ministro della guerra delle spiegazioni date, prevenendolo che le riferirò all'Ufficio secondo, dal quale avevo avuto il mandato di far prevalere la proposta, ed al senatore Corte.

Naturalmente non si potrebbe provvedere a quanto veniva chiesto, se non mediante un apposito disegno di legge.

E quantunque l'onor. ministro non abbia creduto di accettare in questo momento la raccomandazione, pure, se non ho male inteso, egli studierà la questione, e di ciò lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa: si passa alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo primo.

#### Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato ad aprire nell'anno 1887 un concorso speciale, onde

coprire le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi, nei sottotenenti delle armi d'artiglieria e del genio.

(Approvato).

#### Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

- a) Essere regnicoli;
- b) Avere compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 26, al tempo del concorso;
- c) Essere celibi;
- d) Soddisfare alle condizioni di stato libero, moralità ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento del regio esercito;
- e) Soddisfare alle condizioni di studi determinate dall'art. 3.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il concorso avrà luogo unicamente per titoli.

Saranno ammessi a godere del disposto della legge coloro che hanno conseguito il certificato di profitto nelle materie prescritte pel primo anno di corso in una delle regie scuole d'applicazione per gl'ingegneri, o comprovino di avere superato nel regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto.

(Approvato).

#### Art. 4.

I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso, saranno ammessi a frequentare un corso speciale presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'anzianità per gli ufficiali così ammessi, determinata dalla data del decreto di nomina, sarà regolata in ordine decrescente di età.

La promozione a tenente di tutti i sottotenenti avverrà secondo le leggi in vigore, ma

con riserva di anzianità, dovendo concorrere, nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita della scuola d'applicazione, con gli allievi dell'accademia militare, la di cui anzianità al grado di sottotenente trovasi già determinata al tempo del concorso.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ai sottotenenti d'artiglieria e del genio, nominati per effetto della presente legge, che durante il corso presso la scuola d'applicazione risultassero deficienti negli esami, saranno applicabili le norme in vigore per i sottotenenti delle due armi provenienti dall'accademia militare.

(Approvato).

#### Art. 7.

Ai predetti ufficiali, che venissero in seguito a cessare dal servizio, nell'applicazione del disposto dall'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non sarà computato come servizio effettivamente prestato il tempo da essi trascorso in qualità di allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

(Approvato).

### Discussione del progetto di legge N. 166.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge per la « Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Signori senatori, non è mio proposito di combattere il concetto fondamentale di questo progetto di legge.

Comprendo la necessità di tutelare i monumenti di questa alma città, e comprendo ancora come intorno a questi monumenti si rag-

gruppino così elevati interessi da meritare di essere in certa guisa considerati come interessi nazionali.

Però non mi rassegno ad accettarlo nella sua integrità se non per le ragioni e colle riserve esposte nella relazione dell'Ufficio centrale.

Approvo quindi ed applaudo all'ordine del giorno che esso ha proposto e lo raccomando ai voti del Senato. Nello stesso ordine di idee al quale è coordinato credo necessario di proporre un'aggiunta a cotesto ordine del giorno.

L'art. 4 del progetto di legge dice:

« Il fondo per l'esecuzione dell'opera verrà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre, di cui all'art. 7 ».

Pel significato letterale di questo articolo parrebbe disposto che i proprietari dovranno concorrere alla costituzione di questo fondo per un terzo. Questo il significato dall'art. 4.

Ma l'art. 7 soggiunge:

« Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865 ».

Ora l'art. 77 della legge 25 giugno 1865 prevede due ipotesi: o è stabilita nella legge speciale la misura del contributo, e in tal caso questa deve prevalere: o il contributo non è stabilito, e in tal caso esso deve essere rappresentato dalla metà del maggior valore che ottengono gli stabili, mercè l'opera dichiarata di pubblica utilità.

Dico il vero, e come non è riuscito facile il porre d'accordo le disposizioni di questi due articoli.

Da un lato sembra prescritto che il contributo rimanga fissato nella misura di un terzo della spesa; dall'altro è stabilito invece che questo contributo sarà commisurato a norma delle disposizioni dell'art. 77 della legge 1865.

Supponiamo per un momento che debba prevalere la disposizione della legge speciale e che questa prescriva fin d'ora il contributo nella misura di un terzo della spesa; in tal caso l'aggravio imposto ai proprietari sarebbe ingiusto, arbitrario; nè io mi sentirei il coraggio di dare il voto favorevole ad una legge che avesse inteso di sancirlo.

Io debbo quindi credere che ben diversa sia

la portata della disposizione che sto esaminando: e per togliere ogni dubbio, mentre l'Ufficio centrale propone di riparare all'errore nel quale il progetto è incorso, di mettere a carico dello Stato il contributo di una somma indeterminata e attualmente anche indeterminabile per mancanza di nozioni tecniche e di fatto, credo sarebbe prudente porre i poveri proprietari nella stessa condizione in cui sarebbe posto lo Stato dall'ordine del giorno dell'Ufficio centrale: e a questo intento propongo che, dove è detto nell'ordine del giorno che « ritenendo che ogni deliberazione in riguardo agli oneri che ne deriveranno all'erario dello Stato debba essere riservata ad una legge speciale », si dica che « ogni deliberazione in riguardo agli oneri che ne diverranno all'erario dello Stato ed ai proprietari contigui debba essere riservata ad una legge speciale ».

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do prima di tutto lettura dell'ordine del giorno della Commissione:

« Il Senato, considerando che l'approvazione immediata della presente legge è necessaria alla preservazione dei monumenti più importanti di Roma, e ritenendo che ogni deliberazione in riguardo agli oneri, che ne deriveranno all'erario dello Stato, debba essere riservata ad una legge speciale, passa alla discussione degli articoli ».

Vi è una aggiunta proposta dall'onor. senatore Costa, e sulla quale ha domandato la parola il senatore Canonico. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ho domandato la parola per una semplice osservazione a quanto disse testè l'onor. Costa.

Se ho ben capito le sue parole, egli crede che colla disposizione dell'art. 4 si venga a stabilire che il fondo per l'esecuzione delle opere si debba ripartire per un terzo a carico del comune, per un terzo a carico dello Stato e per un terzo a carico dei proprietari.

Secondo il mio modo di vedere, la lettura di questo articolo porterebbe ad un concetto diverso. Di fatti, che cosa dice l'art. 4?

« Il fondo per l'esecuzione dell'opera verrà costituito in parte eguale », da chi? « dallo Stato e dal comune di Roma », e poi si soggiunge: « e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7 », vale a dire dal con-

tributo che viene stabilito « a norma dell'articolo 77 della legge 25 giugno 1865 ».

Dunque parmi che l'interpretazione logica di quest'articolo è questa: che, nel riparto, il comune di Roma e lo Stato contribuiranno in parti eguali; che, quanto ai proprietari, si deve osservare il disposto della legge 25 giugno 1865.

Quanto poi all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, non avrei nessuna difficoltà di accettarlo; ma confesso che mi pare superfluo, in quanto che è già detto all'art. 5 che « il concorso dello Stato sarà approvato a tempo utile con legge speciale ».

Senatore BARRACCO G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G., *relatore*. L'obbiezione che ha mosso all'art. 4 il senatore Costa si è presentata anche alla mente dei componenti l'Ufficio centrale, i quali però l'hanno risolta nel senso testè indicato dall'on. Canonico.

Con una diversa interpretazione si giungerebbe alle assurde conseguenze, così bene messe in luce dal senatore Costa.

Evidentemente la redazione dell'articolo non è felice, ma non è presumibile che nel concetto dei proponenti della legge ci fosse di stabilire il concorso dei proprietari confinanti, o come sogliono comunemente chiamarsi, dei *frontisti*, a un terzo della spesa totale, e di riferirsi poi con un'altra disposizione di questa stessa legge all'art. 78 della legge dell'espropriazioni, il quale tassativamente stabilisce il *maximum* a cui può giungere il contributo dei proprietari, quando la sua misura non sia stata già in precedenza fissata nella legge che dichiarò la utilità pubblica dell'opera.

L'art. 4 dice: « Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma »; a questo punto se invece delle parole « e dal contributo » si dicesse: « nonchè dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7 », ogni difficoltà sarebbe eliminata.

Ora l'Ufficio centrale crede che l'art. 4 debba essere inteso secondo quest'ultima redazione.

L'aggiunta all'ordine del giorno proposta dall'onor. Costa ha un inconveniente, ed alcuni membri dell'Ufficio centrale vi si oppongono, credo, con ragione, avuto riguardo all'art. 7

della legge, il quale dice: « Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77, ecc. ». Per modo che resterebbe quest'obbligo a cui sono soggetti in forza della legge, dirò, organica delle espropriazioni, e per mezzo dell'aggiunta in quistione, si creerebbe la possibilità o almeno il dubbio che una legge speciale, in conformità di quest'ordine del giorno, venisse ad aggiungere una nuova imposizione ai frontisti, i quali già sono dalla legge dell'espropriazioni immanabilmente gravati; locchè sarebbe, o potrebbe parere troppo oneroso.

Dopo la discussione avvenuta e dopo le dichiarazioni che ho fatte a nome dell'Ufficio centrale, dichiarazioni che il signor ministro, credo, vorrà confermare, il vero senso dell'art. 4 resterebbe inteso di comune accordo così come l'ho spiegato, e se l'onor. senatore Costa volesse tenersi pago di queste spiegazioni e rinunciare al suo emendamento, la Commissione gliene sarebbe grata.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore COSTA. I ragionamenti esposti dai preopinanti non mancano certamente di valore; ma non tengono conto di una parte delle disposizioni dell'art. 77 della legge del 1865.

L'art. 77 della legge del 1865 prevede due ipotesi. Stabilisce come regola ordinaria che il contributo sarà determinato in proporzione della metà del maggior valore acquistato dal fondo contiguo per effetto della espropriazione avvenuta; ma aggiunge ancora che questa disposizione sia applicabile soltanto nel caso in cui con legge speciale non siasi provveduto altrimenti.

E nella fattispecie non è senza fondamento il dubbio che la legge speciale abbia altrimenti provveduto coll'art. 4.

I nostri colleghi dell'Ufficio centrale sono convinti che se l'art. 4 poteva essere più esatto, non può dar luogo al dubbio da me sollevato. Dicono che la particella *e* che precede le parole *dal contributo dei proprietari* disgiunge e non congiunge le parole medesime alle altre del precedente inciso.

Dal momento che vi è unanime accordo nella interpretazione di questo articolo, io sono lietissimo di dichiarare che non insisto nell'aggiunta che ho proposto. Parmi però che non

sia stato affatto inopportuno provocare queste dichiarazioni, affinchè non potesse rimanere alcun dubbio sull'interpretazione di quell'articolo.

PRESIDENTE. Ritira l'aggiunta all'ordine del giorno?

Senatore COSTA. Sì, la ritiro.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Non per entrare nel merito di una questione favorevolmente accolta da tutto l'Ufficio centrale, ma solamente per rispondere ad un accenno fatto dall'onor. relatore, ho domandato la facoltà di parlare. Questi rivolse preghiera all'onor. senatore Costa perchè volesse ritirare la sua aggiunta; e di averla ritirata lo ringrazio ancor io. L'onor. relatore crede che il ministro possa dichiarare meglio quale sia il senso delle parole colle quali si determina nell'art. 4, così la somma che può toccare e al comune e allo Stato, come quell'altra che può essere imputata ai proprietari, i quali si trovino nella zona così della passeggiata come dei monumenti.

Le ragioni dall'onor. relatore esposte sono quelle stesse che io potrei adesso meno bene addurre; l'adesione alla preghiera del relatore fatta dall'onor. Costa aggiunge valore alle ragioni che abbiamo intese.

Mi permetto solo un ricordo. Il primo disegno di legge presentato dagli onorevoli deputati Baccelli e Bonghi determinava il valore del contributo.

In quella determinazione del valore del contributo si distinguono nettamente i tre contribuenti, e cioè comune e Stato per metà della spesa ciascuno; l'onere del proprietario era ed è regolato dagli articoli 77 e 78 della legge sulle espropriazioni.

Quindi anche il primo pensiero aggiunge, direi così, valore al senso grammaticale dell'articolo 4, cioè la somma si divide in parti uguali per lo Stato e per il comune.

Quanto ai contribuenti si applica quella legge generale, alla quale qui si fa appello.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, considerando che l'approvazione immediata della presente legge è necessaria

alla preservazione dei monumenti più importanti di Roma, e ritenendo che ogni deliberazione in riguardo agli oneri, che ne deriveranno all'erario dello Stato, debba essere riservata ad una legge speciale, passa alla discussione degli articoli ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno; coloro che l'approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

Non essendovi altri iscritti, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge gli articoli.

#### Art 1.

L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma, ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini nei limiti di cui all'art. 2, è dichiarata opera di pubblica utilità.

(Approvato).

#### Art. 2.

La suddetta zona è determinata dai seguenti limiti:

a) Lungotevere di sinistra dalla via di Porta Leone al Ponte Palatino (linea *AB*);

b) Lato Nord della via di Ponte Rotto di S. Giorgio in Velabro (linea *BC*);

c) Lato Nord-Ovest della via di S. Teodoro (linea *CD*);

d) Il perimetro del Foro Romano, compresa l'area tra questo e le vie Cremona e Salara Vecchia passando dietro la basilica di Costantino con una linea che dalla via del Tempio della Pace va all'origine del ramo Ovest della via della Polveriera (linea *DEFGHK*);

e) Il perimetro del Colle Oppio, delle Terme di Tito, com'è segnato nel piano regolatore della città, fino a raggiungere il ramo *E* della via della Polveriera (linea *KLMNOPQR*);

f) Il lato Est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio (linea *RS*);

g) Il lato Est della nuova via Claudia girando dietro la chiesa di S. Stefano Rotondo, fino a raggiungere l'angolo rientrante delle

mura della città presso la porta chiusa della Ferratella (linea *STUV*);

h) Le mura della città fino all'angolo rientrante di queste fra il bastione di S. Gallo e la porta di S. Paolo (linea *Vabcde*);

i) Una linea di prolungamento del lato della via del Pomerio che va all'angolo Ovest del viale delle Terme Antoniane (linea *ef*);

k) Una linea che da quest'angolo raggiunge normalmente il lato della nuova via di Porta S. Paolo (linea *fg*);

l) Il lato da via Porta S. Paolo (linea *gh*);

m) Una linea che congiunga il lato del Foro Traiano alla falda Est del Colle Capitolino;

n) Una linea parallela al lato Ovest del Circo Massimo, distante dallo stesso metri lineari 50 fino a raggiungere il Lungotevere (linea *hA*).

Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della pubblica istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'art. 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7.

Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all'art. 2 diventerà di demanio pubblico.

(Approvato).

## Art. 5.

Una Commissione nominata per metà dal Ministero della pubblica istruzione e metà dal municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilerà fra un anno dalla pubblicazione di questa legge il piano di esecuzione dell'opera, determinerà le competenze rispettive per la esecuzione della medesima e statuirà per convenzione la quota annua e il modo di pagamento del rispettivo concorso. Il concorso dello Stato sarà approvato in tempo utile con legge speciale.

(Approvato).

## Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 7.

Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865.

(Approvato).

## Art. 8.

La indennità relativa alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona sarà determinata a norma della indicata legge, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. A nome mio personale, e non per mandato dell'Ufficio centrale, desidero di rivolgere una domanda all'onorevole signor ministro.

La disposizione dell'art. 8 è piuttosto grave per i proprietari.

Questa legge ha la stessa indole di quella per le espropriazioni di pubblica utilità che si operano per l'esecuzione del piano regolatore.

Ora, il concetto che presiede alle espropriazioni per pubblica utilità è, che se il proprietario altera le condizioni del suolo, lo fa a suo rischio e pericolo, e per conseguenza s'intendono immobilizzati i suoi terreni, ma non lo sono i relativi loro valori.

Quindi se i terreni progressivamente per fatto del mercato crescono di valore, non si può dire che rimangono immobilizzati i valori dei loro terreni. All'incontro, io faccio notare al signor ministro ed al Senato che per effetto delle parole che fissano l'indennità relativa alla media del valore venale dei tre anni anteriori, la disposizione ordinaria della legge sulle espropriazioni, o meglio la conseguente mobilità di valore verrebbe ad essere alterata. Siccome però la media del valore dei tre anni passati non può cambiar di molto aggiungendovi uno o due anni, così non ne viene alcuna alterazione molto sostanziale, come ne verrebbe se questa disposizione dovesse essere interpretata indefinitamente, ciò che, a mio avviso, sarebbe un'ingiustizia a danno di pochi proprietari rispetto a tutti gli altri della città di Roma.

Però siccome l'ultimo comma dell'art. 2 dice:

« Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta »; così io ritengo che le parole di questo comma debbano valere a fare intendere che il vincolo a cui si riferisce l'art. 8 sia inteso per due anni; e ciò malgrado che alle parole del comma: « rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865 » non si trovino aggiunte le altre: « e della presente legge ».

Io adunque ritengo che il contesto della legge debba portare a quest'interpretazione, che cioè il vincolo sia duraturo per due anni, con facoltà di prorogarlo; ma questa facoltà porta che se allora le condizioni del mercato fossero



alterate, evidentemente nella proroga se ne debba tener conto.

Io perciò prego l'onor. ministro a voler dichiarare se crede che le disposizioni dell'art. 8 debbano interpretarsi con riferimento al vincolo di cui è questione all'ultimo comma dell'art. 2.

In tal caso il danno che si arrecherebbe a questi proprietari è tanto tenue che ci si può passar sopra, mentre inteso diversamente l'articolo 8 arrecherebbe un troppo grave pregiudizio ad una speciale classe di cittadini.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Vitelleschi domanda fino a che tempo noi vogliamo applicare il valore medio dell'ultimo triennio ai beni che debbono espropriarsi, e dice che se questa disposizione è retta dall'ultimo comma dell'art. 2, allora il danno è minimo e trascurabile; il che non si potrebbe dire se il termine fosse prolungato.

Ma tanto il Senato quanto l'onor. Vitelleschi sanno che nella fissazione del tempo e dei caratteri, secondo i quali determinare il valore medio delle proprietà da espropriarsi, sta tutta la sostanza della legge. A noi importava assicurarci che la speculazione non si riversasse su questa plaga così splendida per antichi monumenti; e non creasse difficoltà ed imbarazzi da far pagare troppo cara all'Italia la legittima ambizione di conservare e far risorgere queste sue gloriose antiche memorie.

La prescrizione quindi era assolutamente indispensabile; ma credo che due anni possano bastare perchè lo Stato si garantisca da questi pericoli. Però se non fosse possibile determinare tutto il piano entro i due anni, vi è la riserva di una nuova legge, ed allora è chiaro che sarà considerato se un nuovo periodo debba essere determinato per stabilire questo valore medio.

Ma il principio di voler riconoscere il valore reale e non il fittizio, di procedere con giustizia ed equità è non solo nel pensiero dell'onorevole Vitelleschi, ma anche del Governo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. signor ministro delle sue cortesi risposte.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 8 per metterlo ai voti:

#### Art. 8.

La indennità relativa alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona sarà determinata a norma della indicata legge, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione dei progetti N. 170 e 174.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge: « Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra in via Venti Settembre in Roma.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma di cui nell'articolo precedente sarà iscritta in continuazione degli assegni fatti per il medesimo fabbricato con le leggi 13 giugno 1880, n. 5474, e 5 luglio 1882, n. 856, ed in ragione di lire 250,000 per l'esercizio 1887-88 e di lire 250,000 per l'esercizio 1888-89.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi:

« Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

#### Art. 1.

In aumento al fondo di lire 9,500,000 assegnate colla legge 23 luglio 1881, n. 333, all'esercizio finanziario 1887-88, per nuovi lavori per strade provinciali e nazionali è autorizzata la maggiore spesa straordinaria di quattro milioni di lire. Questa somma verrà aggiunta a quella di lire 11,800,000 inscritta al capitolo 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1887-88.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nel bilancio dell'entrata, per lo stesso esercizio, verrà accresciuta di lire 1,341,500 la somma del capitolo 63 a titolo di rimborsi dovuti dai corpi morali per le costruzioni di strade provinciali, cioè lire 900,000 all'art. 4 e lire 441,500 all'art. 6.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del progetto di legge N. 150.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi di registro e bollo ».

Se il Senato non fa opposizione, si ometterebbe la lettura del progetto di legge.

La lettura del progetto di legge è omessa.

Allora apro la discussione generale su questo disegno di legge.

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FUSCO. Non ho intenzione di pronunciare un discorso. Nella condizione in cui ci troviamo è soltanto lecito fare qualche dichiarazione e qualche osservazione sommaria; tanto più che non vorrei assumere la grave responsabilità d'impedire che un disegno di legge di questa indole non giunga a sicuro porto in questo scorcio di sessione.

Si tratta di dover fornire al Governo i fondi di cui ha bisogno per le grandi esigenze dello Stato, e non spetterebbe certo a me di porre ostacolo al conseguimento di questo fine; mi limito quindi a fare delle brevi osservazioni su taluni articoli, la disposizione dei quali anziché riguardare la legislazione tributaria propriamente detta, riguarda, a mio avviso, la legislazione civile.

Per esempio, l'art. 2, che contempla il contratto di affitto, perturba le regole generali del diritto privato. Richiamo quindi l'attenzione delle Signorie Loro e quella dell'onor. ministro delle finanze, almeno perchè ci venga fatta qualche dichiarazione che ci tranquillizzi, imperocchè si è detto già nell'altro ramo del Parlamento che questa legge dovrà fornire argomento ad una generale riforma.

Se quindi sorpassiamo a taluna disposizione che repugna ai nostri principî (almeno, per me) lo facciamo colla viva convinzione che il Governo sarà per mantenere la promessa di presentare al più presto questo disegno di riforma generale; e che quindi qualche vizio che ora si può deplorare sarà emendato in avvenire.

Con quest'intendimento mi permetto di sottoporre al Senato le mie osservazioni.

Quello che più ha richiamato la mia attenzione è l'articolo secondo del disegno di legge, relativo alle penalità pei contratti di affitto.

Non è possibile farvi sopra un ragionamento ancorchè brevissimo, senza rammentarne il tenore.

È detto nell'art. 2.

« Fermo l'attuale minimo di lire dieci, la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatta per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, sarà in ragione di cinque volte la tassa, ed andrà a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non

sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso in giudizio del contratto ».

Ecco il punto dove a me pare che questo disegno di legge esca dai confini di un provvedimento strettamente fiscale ed invada, senza una necessità dimostrata, il campo del diritto comune. Fino a quando, seguendo le regole generali in materia di penalità per contravvenzioni alle leggi di tassa, si tiene fermo al principio della solidarietà fra tutti coloro che incorrono nella pena, perchè correi o coautori dell'infrazione, si sta nel campo del diritto comune e della osservanza dei principî di giustizia; ma quando si deroga a questo, che è il diritto comune tributario e si dice che la penale deve colpire una delle due parti, e, quello che è peggio, deve colpire quella che, secondo il concetto stesso della legge, non è il debitore diretto, si viene a sancire questa anomalia, che di fronte al legislatore altro è il debitore e altro è colui che risponde della pena per la inosservanza della legge!

Questo mi pare assolutamente insopportabile dal punto di aspetto della correttezza dei principî giuridici. Ma non basta; qui si viene ancora a derogare in un'altra maniera al Codice civile, imperocchè si sa che in materia di obbligazioni solidali c'è l'azione di regresso. Allorquando il creditore agisce verso uno dei debitori solidali, se non è dimostrato che il debito sia proprio di colui contro cui si è agito, costui ha l'azione di regresso contro gli altri debitori.

Ebbene, con la disposizione che discutiamo si viene a costituire debitore della penalità esclusivamente uno dei due contraenti, mentre non si deroga al principio generale che entrambi sono tenuti alla rivela ed al pagamento della tassa principale; e quindi si toglie a colui che paga il beneficio che è scolpito nel Codice civile dell'azione di regresso verso il suo condebitore. Con questo credete voi forse di avere obbedito ad un bisogno prepotente della legge di tassa?

Io in verità non lo credo. Forse, se mi si dimostrasse che questa modalità della legge serve alla finalità fiscale della stessa, io potrei accomodarmici.

Ma in che guadagnerà la fiscalità della legge quando invece di dire che entrambe le parti sono solidali rispetto alla penale, si sancisce

il principio che dei due uno solo è tenuto verso il fisco al pagamento della multa?

A meno che dunque non mi siano date tali spiegazioni da potermi convincere che questo sistema serve ai fini fiscali della legge, io ho diritto di credere che questa sia una deroga ai principî generali del diritto non giustificata da nessuna necessità.

D'altra parte voi ponete in balia della numerosa classe dei conduttori i proprietari, i quali anche per un rapporto giuridico esaurito possono essere fatti segno a tutte le vendette e a tutte le animosità dei loro conduttori. Un piccolo dissidio, un piccolo contrasto, che voi uomini pratici della vita sapete quanto sia agevole che si produca nei rapporti ordinari della vita d'affari, sarà una buona ragione per fare adoperare quest'arma che si pone nelle mani del conduttore per nuocere potentemente al locatore del suo fondo o della sua casa, perchè egli, il conduttore, sa che per parte sua non è responsabile d'altro che del solo pagamento della tassa, laddove, facendo venire alla luce del giorno un qualsiasi contratto di affitto, espone il locatore al pagamento del quintuplo della tassa stessa a titolo di pena.

E questo non mi pare che sia fatto, signori, per stabilire buoni rapporti fra le classi dei conduttori e dei locatori. Si parla sempre della questione sociale, ogni giorno si fanno discorsi in ordine ai rapporti del conduttore e del locatore, come di un modo d'avviare questa questione ad una ragionevole soluzione.

Ebbene, o signori, se voi ponete nelle mani di una delle parti un'arma potentissima per nuocere all'altra, non mi pare che si serva a questo concetto di concordia, di amorevolezza tra queste due classi che tanto concorrono alla produzione nazionale.

Ma, signori senatori, questo che ho detto così fuggacemente e che potrebbe dare argomento a più lunghi discorsi, che non è opportuno di fare in questo momento, non è tutto. A me par di vedere in questa legge un significato riposto, e intorno a questo mi permetterei di domandare qualche spiegazione all'onorevole ministro delle finanze.

Mi sembra che, con questa legge, una cosa si dica e un'altra si abbia in mente di fare, cioè si abbia al tempo stesso uno scopo imme-

diato e uno scopo mediato, anch'esso fiscale, molto fiscale.

Io mi sono domandato perchè di tanti contratti, quanti ne segna la tariffa della legge del registro, solo questo abbia richiamato la premurosa attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, fino a quintuplicare le multe.

Perchè non ha proposto qualche cosa di simile per gli altri contratti, pei quali pur si devono constatare numerose omissioni e considerevoli infedeltà nelle dichiarazioni?

Una prima spiegazione è molto semplice. Questa era la tassa più mite, ed allora applicando a questa tassa la quintuplicazione delle multe non si faceva grave danno. D'altra parte, si può dire, questo è un contratto molto generalizzato, quindi applicando questa penalità, si ha la certezza che gran numero di contratti siano rivelati e si ottiene lo scopo di un buon introito senza gravare soverchiamente la economia nazionale.

Ed io non rifiuto la ragionevolezza di questa spiegazione, ma dico schiettamente che mi par di vedere un altro fine riposto. I contratti di locazione danno la mano ad un'altra tassa. Voi sapete come l'accertamento del tributo sui fabbricati si fa per via di dichiarazione. Voi sapete come il più valido coefficiente di un rigoroso accertamento della tassa fabbricati sono le registrazioni dei contratti di affitto.

Dica francamente l'onorevole ministro delle finanze: non c'è entrato per nulla nella riforma di questa legge così modesta, così giustificabile, a prima giunta, questo riposto intendimento della prossima revisione della tassa sui fabbricati che pure si presenta sull'orizzonte ed a cui s'è fatto cenno?

Io credo che indirettamente ci entrerà un pochino. È vero che l'onor. ministro delle finanze potrà dirmi: E perchè vi dispiacete se chiamo a contributo una legge dello Stato, lealmente, largamente applicata, perchè un'altra legge dello Stato sia pure essa largamente e lealmente applicata?

Ma questa grave risposta non è senza replica: innanzi tutto io vorrei che in un paese retto come il nostro a forma rappresentativa, non si domandasse in sostanza mai al di là di quello che non si dice apertamente.

I rappresentanti della nazione hanno il diritto di sapere quali sono gli aggravii ai quali

prestano la loro adesione; per i quali danno il loro voto. Ora siamo in tema di registro, ed io non vorrei che per questa via breve della legge di registro ci si dovesse tirare addosso altra gravanza, che probabilmente i rappresentanti della nazione non hanno avuto in animo di consentire.

Ma io non mi debbo preoccupare di questo aspetto della questione che fino ad un certo punto.

L'altro aspetto del quale mi debbo preoccupare è questo: non si può negare che con questo mezzo vi avviate a deplorabili sperequazioni. Per quanto facciate colla vostra legge e colle vostre penalità, non otterrete mai che tutti i fitti siano registrati, ed allora che cosa avverrebbe? Avverrebbe questo, che sono molti i casi di sperequazione.

Coloro che per talune accidentalità saranno costretti a registrare i contratti di affitto si troveranno di avere dovuto in precedenza rivelare i loro redditi sui fabbricati. Gli altri, che per altre molteplici accidentalità, che non è qui il luogo di discutere, si saranno potuti sottrarre a questa necessità della registrazione, si saranno pure sottratti a questo potente controllo della esattezza delle rivelazioni dei redditi sui fabbricati.

Ed ecco come sotto modeste sembianze e con lodevole intendimento di volervi assicurare domani l'applicazione di un altro tributo, voi vi avvierete a dannose e pericolose sperequazioni.

Ad ogni modo, una qualche parola dell'onorevole ministro delle finanze su questi intendimenti, che a me paiono riposti nella legge, non sarà fuori di luogo.

Ripeto che non faccio proposte contrarie alla legge. Desidero solo che siano fatte tali dichiarazioni, le quali mi tranquillizzino nel votare questo disegno di legge.

Un'altra osservazione mi è venuta in mente a proposito dell'art. 6, riguardo alla prescrizione. Voi avete notato come una delle riforme più importanti di questo disegno di legge è che il termine per prescriversi l'azione dello Stato per le omesse denunce delle successioni sia portato da 5 a 10 anni.

Io voglio sperare che intorno a questo onorevole ministro delle finanze ci lasci un barlume di speranza che nel riordinamento generale di questa imposta non sopravviva questa

modificazione; imperocchè egli sa benissimo, come lo sa il Senato, che il sistema generale delle prescrizioni nella legge di registro non eccede il quinquennio. O perchè prolungare per 10 anni questa spada di Damocle che starà sempre sul capo delle famiglie? Io invoco su questo punto l'autorevole parola dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale del Senato, il senatore Miraglia.

Egli più di ogni altro deve intendere come sia pregiudizievole alterare questo termine comune delle prescrizioni fiscali, in una materia nella quale è interessato l'ordine delle famiglie, imperocchè tutti sanno che le divisioni di beni ereditari sono poggiate sulla presunzione che si sia fatta la giusta parte all'erario, e che non vi si torni più sopra.

Se voi lasciate sempre aperto il pericolo di dover pagare un supplemento di tassa ancora per dieci anni, nessuna famiglia dormirà tranquilla sui suoi concordati ed ordinamenti domestici, e questo è un grave pericolo, incompatibile collo spirito della moderna legislazione.

L'illustre ministro guardasigilli, che è pure il proponente del Codice di commercio, sa quale passo gigantesco si è fatto nella prescrizione di crediti commerciali, che nelle materie ordinarie è stata ridotta a 10 anni.

Nello stesso Codice civile molte prescrizioni speciali sono state abbreviate. Tutte le azioni di rescissioni e nullità di contratti, che prima si prescrivevano in 10 anni, ora si prescrivono in cinque.

Ebbene, nel momento in cui perfino nei rapporti civili e commerciali si è ridotto il periodo ordinario delle prescrizioni, voi ampliate il termine delle prescrizioni fiscali a beneficio dell'erario!

Non dirò altro su questo argomento, sicuro che anche su di esso avrò soddisfacente risposta.

Devo fare un'altra breve osservazione, per ringraziare il ministro e la Commissione di aver introdotta una disposizione che mi pare molto salutare. Si è rincarata la dose sulle penalità per le alterazioni della carta bollata e per coloro che adoperando artifici colpevoli si servono più volte della stessa carta.

Non sarà mai abbastanza grave la pena per gli autori di questi abusi; poichè io guardo la questione non solo dal punto di aspetto fiscale,

ma dei rapporti civili. Noi abbiamo ogni giorno da deplorare nella pratica, un sistema pericolosissimo di falsificazioni nelle scritture private, col mezzo così detto della *lavatura* chimica della carta bollata, per cui si possono far scomparire da un contratto i primi dieci versi, lasciando integra la sottoscrizione e sostituendo completamente la materia contrattuale che la precede.

Ma a questo proposito debbo fare una viva raccomandazione al ministro delle finanze, perchè veda se non sia il caso di mettere a contributo i progressi della scienza chimica e della tecnologia, per inventare un genere di carta che non si presti alle alterazioni ed alla lavatura chimica. Così non solo egli avrà reso un servizio all'erario, ma anche ai rapporti civili, impedendo queste pericolose e funeste alterazioni sulla carta in cui si devono scrivere obbligazioni. A me sembra che di far questo lo Stato abbia dovere, poichè, se sotto questa forma riscuote dai contribuenti una tassa considerevole, ed ha il monopolio di questo prodotto che si chiama carta bollata, deve avere anche il dovere di dare tale prodotto da corrispondere completamente al suo fine.

Io mi felicito adunque per l'aumento delle penalità per queste contraffazioni e confido che il ministro si occuperà della perfezione della carta.

Il relatore dell'Ufficio centrale nella sua relazione ha cercato qualche altro possibile cospite dando suggerimenti al ministro delle finanze, che certamente riescono autorevolissimi, per gli alti lumi della sua esperienza.

Orbene, io vorrei fare un voto, col quale vengo in aiuto dell'onor. ministro delle finanze: lo tenga presente nel proporre la riforma generale.

Ci sarebbe, o signori, da introdurre una modifica nella nostra legislazione di procedura, per la quale ne verrebbe di conseguenza un aumento notevolissimo nel prodotto della tassa di bollo, e, caso strano, sarebbe questa una riforma, per la quale tutti, o almeno molti degli interessati, batterebbero le mani. L'onor. ministro delle finanze, che ha la tradizione di una scuola giuridica, alla quale mi onoro di appartenere, sa benissimo che, secondo gli ordinamenti napoletani, nel diritto giudiziario si aveva il doppio processo, per il quale tutti i contratti

e tutti i documenti dovevano essere notificati alle altre parti in causa.

Oggi il nuovo Codice di procedura ha unificato il processo: basta avere il documento, comunicarlo per cancelleria, perchè le altre parti s'intendano avvisate. Orbene, io credo che sarebbe utile ripristinare il doppio processo, istituendo una carta bollata di 10 centesimi il foglio ed ordinando che tutti i documenti s'abbiano a notificare con questa carta speciale, ricondurre il processo alla sua duplicità, sicchè ciascuna parte in causa possa essere certa di possedere tutti quei documenti che sono stati esibiti; e non s'avrebbe più a deplorare quello che oggi sovente si deplora, che, cioè, presentato un documento in prima istanza, si tolga in prosieguo quando, per l'ulteriore svolgimento del processo, si crede dannoso; ed allora non sapete a qual santo votarvi per ricondurre il processo alla sua originale verità. È un lamento comune, e quindi sarebbe un desiderato di molta parte dei contribuenti speciali, che questa tassa sia imposta.

Se siamo a fare un po' di gara coll'illustre relatore dell'Ufficio centrale per trovare cespiti omessi che non facciano male, non sarà stato fuori di proposito avere sottomesso questo mio pensiero all'onor. ministro delle finanze, perchè lo tenga presente quando sarà riformata la legge.

Per ora mi basta di aver richiamata l'attenzione del Senato sugli articoli 2 e 6 di questo disegno di legge, perchè non si possa dire che in un Consesso così eminente fosse passata senza una parola di osservazione qualche disposizione, la quale reputo che non stia negli angusti confini delle finalità fiscali della legge, ma perturbi, senza dimostrata necessità, le esigenze e la correttezza dei principî del nostro diritto civile.

**PRESIDENTE.** L'onor. senatore Deodati ha la parola.

**Senatore DEODATI.** Signori senatori, do il voto favorevole a questo progetto di legge, indipendentemente dalla necessità constatata dall'Ufficio centrale nella sua egregia relazione, necessità quale non si discute; approvo il progetto specialmente per la parte dello stesso che mi piace, quella cioè che con tutta la cura mira a prevenire ed a reprimere le frodi:

A me va a sangue tutto quello che ricerca

la frode e la colpisce; avvegnachè mi ho la fiducia che la sicura repressione della frode, sia pure in un punto speciale, riesca un metodo educativo eccellente, per abituare alla moralità e quindi attenuare praticamente la frode in altri argomenti.

Io ho preso la parola nella presente discussione generale per esser fatto certo che questa legge sia davvero provvisoria, e sarò lieto se l'onor. ministro delle finanze vorrà, nel modo più esplicito che gli sia possibile, assicurare e tranquillare il Senato che questo provvedimento è propriamente provvisorio, e che quindi sarà un fatto l'indicato rimaneggiamento totale della legge in un prossimo avvenire, vale a dire al riprendersi della sessione parlamentare. Il Senato avrebbe già manifestato di tenere in grandissimo conto le leggi sul bollo e sul registro, e questa manifestazione chiaramente apparisce, secondo me, dalla composizione dell'Ufficio centrale di cui fanno parte provetti ed insigni giuriconsulti.

La legge sul bollo e registro, per quanto legge fiscale, ha un carattere particolare per le sue grandi attinenze col diritto e colla legislazione civile tanto statuente quanto processuale.

A questo proposito mi permetto ricordare quanto disse il più popolare dei giureconsulti francesi, il Troplong, che la legge sul bollo e registro è la più nobile, anzi la sola che sia nobile fra le leggi fiscali: perchè mentre le altre colpiscono puramente la materia, dessa, la legge sul bollo e registro, per accertare e percepire la tassa, riguarda meno la cosa che il diritto sulla cosa.

Queste leggi sono propriamente uno specchio nel quale si riflette tutta l'attività giuridica delle persone. Per questo io esprimo la piena fiducia, quale credo condivisa dal Senato come dall'Ufficio centrale, che l'onor. ministro delle finanze vorrà per certo adoperare tutta la sua cura e la sua scrupolosa attenzione, affinchè il nuovo testo di rimaneggiamento generale delle due leggi di bollo e registro sia in perfetta conformità ed in perfetta consonanza colla legislazione civile vigente, senza fare nessuno strappo e senza urtare nessuno dei principî generali e particolari dai quali è informata.

Giacchè ho la parola io mi permetto di assoggettare alcuni miei pensieri all'onor. ministro delle finanze, sperando che egli possa tenerne

conto: lasciando per altro alla sua piena libertà di ministro ed alla sua responsabilità il considerarle o meno.

Nella relazione dell'Ufficio centrale viene data questa notizia, che il prodotto della imposta per gli affari giudiziari è diminuito di oltre 4 milioni di lire, e che questa proporzione si mantiene quasi costante.

Questo fatto è deplorabile, perchè sembrerebbe quasi che quella provvidissima legge del 1882, per la quale non si potrà mai lodare abbastanza il Governo per averla condotta in porto, vale dire la legge che abolì i diritti di cancelleria, la quale, tra gli altri tanti, ebbe il pregio di togliere alle aule giudiziarie quella veste di bottega e di traffico che vi era prima, abbia prodotto un cattivo effetto.

La vera causa della rilevata diminuzione, a mio avviso, e ne parlo praticamente, è questa: che è stata adottata una misura troppo alta del valore della carta bollata comprensiva dei diritti di bollo e dei diritti di cancelleria.

Infatti la diminuzione dei 4 milioni di reddito è accompagnata da una grande diminuzione nel numero delle cause che si agitano e si discutono davanti ai magistrati.

Ciò è provato dalle statistiche civili diligentemente preparate nell'ufficio del guardasigilli, poscia composte e pubblicate dalla Direzione generale di statistica.

E perchè questa diminuzione di liti? Non abbiamo avuto fenomeni economici speciali i quali abbiano portato povertà del paese. Deve perciò arguirsi che la gravezza della tassa di bollo sia propriamente la causa la quale produce questa diminuzione.

Ma ho la convinzione per la mia pratica esperienza che la misura eccessiva della carta da bollo abbia diminuito in gran parte le liti, imperocchè ormai non si fanno se non che le cause che, proprio, non si possono assolutamente evitare.

E specialmente ciò accade nei giudizi pretoriali. È noto che la competenza del pretore sta tra le 31 lire e le 1500.

Ora per una causa di 31 lire, di 50 ed altre che pure possono relativamente rappresentare interessi importanti, secondo le classi, lo impiego della carta da due lire e quaranta centesimi per foglio è veramente tale misura la quale soffoca il diritto.

Io credo, signor ministro, che questo argomento sia del novero di quelli nei quali è il caso di applicare il proverbio volgare che *il buon mercato straccia la borsa*.

Porto perciò persuasione, che se il signor ministro si decidesse a fare un'altra tariffa portando il bollo da 3 60 a 2 40 per gli atti innanzi ai tribunali, e da 2 40 ad 1 20 davanti alle preture, la finanza dello Stato presto ricupererebbe se non tutti, assai buona parte dei 4 milioni che ha perduto.

Potrebbe ancora fare una scala tra le 31 lire e le 1500, che sono i termini della competenza del pretore, formare una o più categorie speciali e stabilire per la categoria o per le categorie un minor bollo speciale.

Per tal modo sarebbero messi in grado di adire il pretore tutti coloro che avendo tenui crediti da esercitare, ne sono forzatamente trattenuti dalla gravezza attuale del balzello e devono rassegnarsi a non far valere le loro ragioni.

Ed io mi appello alle statistiche, che sono assai eloquenti. Quando si raffronti il numero delle cause discusse e decise dai giudici conciliatori con quelle cause pretoriali, si trova tale una grandissima differenza la quale facilmente spiega e giustifica la mia tesi.

Ciò significa infatti che mette conto di portare davanti al pretore, di regola, soltanto le cause relativamente importanti, e che invece si è nella necessità di abbandonare le azioni minori, che pure sono numerosissime, quelle, cioè, superiori a lire 30, e che non giungono ad una certa entità.

Da una persona di spirito è stato detto che i ministri delle finanze di tutte le nazioni sono presso a poco eguali e che hanno tutti le medesime tendenze. Io perciò mi conforterei anche con un esempio pratico.

L'Austria-Ungheria ha stabilita una scala nelle cause minori ed ha fatta una classe particolare di affari giudiziari detti degli importi minimi, o delle piccole cose, e per queste mitissima si è la tassa; però essa dà un significativo prodotto, atteso l'enorme numero delle domande giudiziarie portate davanti la minore giurisdizione. Ed è indubitato che il diritto, si espliciti desso in una tenue od in una rilevante entità economica, ha e deve avere egualmente la sua tutela e la sua protezione.

La condizione è grave anche per gli atti giu-

diziarî davanti i tribunali e le corti. Premetto che davanti ai tribunali l'uso del bollo da lire 3 60 fa equazione presso a poco con quello che si pagava prima della legge del 1882; però ad una condizione, che il piatente sia fortunato di avere un solo contraddittore: mentre se invece ha la disgrazia di avere molti contraddittori, ne avviene una terribile sperequazione ed una grande ingiustizia.

Avendo un solo contraddittore, basta un sessanta lire circa per notificargli una sentenza; se al contrario ha una dozzina di contraddittori, e non è raro il caso, per fare ad essi tutti la medesima notificazione non basterà un migliaio di lire. È possibile questa sperequazione fra individui che pur hanno una sola causa? In tale riguardo altre legislazioni hanno adottato opportuni temperamenti; ad esempio: oltrepassato un dato numero di esemplari, per gli ulteriori è concesso l'uso d'una carta bollata di minor valore.

Io parlo per esperienza mia e di altri. Il signor ministro delle finanze sa che io sono amico della finanza, e come desideri vivamente che dessa sia prospera; ma è mia convinzione che per trarre il maggior profitto dalla tassa sugli affari giudiziari, non vi sia altro fruttuoso partito che quello appunto di ridurre convenientemente la imposta, modificarla anche smettendo la uniformità e stabilendo anco delle categorie, perchè non ne vengano sperequazioni che sono schiette ingiustizie, e per ogni diritto possa aversi aperto l'adito ad invocare la giustizia senza trovarvi una barriera, che chiuda indirettamente la via a farlo valere.

Tengo opportuno di sottoporre un'altra raccomandazione all'onor. signor ministro delle finanze, ed è quella di prendere in attento esame la materia delle espropriazioni giudiziarie.

Il caso di una espropriazione, signor ministro, è una doppia disgrazia; è una disgrazia per il creditore che deve intraprenderla, ed una maggiore disgrazia per il debitore che deve subirla.

Ora gli ordinamenti sono talmente fatti che in materia di espropriazione debbonsi moltiplicare talvolta a centinaia i fogli di carta bollata da tre lire.

Questa è certamente tale cosa che dà occasione di gridare assai e non manca chi dice, esser disdicevole cosa che l'erario tragga grande

profitto propriamente dalle disgrazie dei cittadini!

Un qualche temperamento in questo rapporto credo che sarebbe cosa giusta, umana e indirettamente pure profittevole sempre allo Stato.

E pongo fine, coll'espore un pensiero riguardo ad un nuovo cespite speciale.

Noi in Italia lamentiamo (e pure non a torto) che la nostra legislazione, nel passato particolarmente, sia stata una copia di quella di altri paesi. Ebbene, io desidererei che la finanza italiana, nell'enunziata occasione, imitasse la finanza francese, ed imponesse una tassa speciale di bollo più alta dell'ordinaria sopra le quietanze che rilasciano gli albergatori sui conti pagati dai loro ospiti.

È una tassa che in Francia dà un bel prodotto; è una tassa che non fa gridare nessuno perchè la si prende in un momento opportunissimo, avvegnachè chi viaggia, o pochi o molti, ha sempre dei denari in tasca.

Fatte queste osservazioni, presentati questi miei pensieri, ritenuto che attendo io pure come l'attende l'Ufficio centrale una dichiarazione dell'onor. signor ministro intorno all'art. 13 della legge, io mi affido all'alta intelligenza ed alla grande esperienza dello stesso signor ministro delle finanze che pel novembre venturo o poco più tardi potremo vedere presentato il progetto di legge portante il rimaneggiamento ed il completamento delle due importantissime leggi delle quali il Senato sentì tutta la rilevanza ed alla cui discussione dedicherà tutta la cura e tutta l'attenzione ch'esse richieggono.

M'auguro che desso riesca informato a equità, che sia in perfetta corrispondenza colla legislazione civile e che segni veramente un progresso degno della amministrazione dell'onor. ministro delle finanze.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Lungi da me il proposito di fare un discorso, nè di oppormi all'approvazione di questa legge.

Lo stato delle nostre finanze, le spese che noi abbiamo votate e che stiamo votando, mi pongono l'obbligo di accettare quei qualunque mezzi che ci vengono proposti a ristoro delle nostre finanze. Ricordo però che più volte io ebbi a fare qui delle osservazioni e delle rac-



comandazioni intorno alla tassa di registro e bollo.

Molto opportunamente venne il discorso del competentissimo senatore Deodati a rinforzare alcuni concetti che io esposi altra volta in quest'aula.

Io mi ingegnai di dimostrare come le tasse di registro e bollo nelle piccole eredità, nelle vendite di immobili di piccolo importo riescono ad una vera confisca e rendono impossibile l'azione della giustizia nelle cause di un importo limitato.

Questa legge che abbiamo sott'occhio, per vero, non entra in questo campo, e tanto meglio potrò darle il mio voto. Lo do pure nella fiducia che l'onor. signor ministro delle finanze, come è detto anche nella relazione dell'Ufficio centrale, sia per presentare un progetto di radicale rimaneggiamento di questa legge per il prossimo novembre.

Io godo poi che nella circostanza che questa legge venne discussa nell'altro ramo del Parlamento sia stato affermato il principio che a questa legge debba collaborare anche il ministro guardasigilli.

E ben a ragione l'illustre uomo, che fu poi il relatore dell'Ufficio centrale per questo progetto di legge, quando l'onorevole ministro delle finanze lo presentò al Senato, ricordò come le leggi di registro e bollo non sono soltanto leggi di finanza, ma sono leggi, come benissimo osservava anche l'onor. Deodati, che si coordinano con tutta la nostra legislazione, e specialmente col Codice civile.

Io per conseguenza non dubito che la nuova legge che sarà presentata non porterà soltanto la firma del ministro delle finanze, ma porterà anche la firma dell'onor. ministro di grazia e giustizia.

Ciò eviterà che le tasse possano riuscire, come in molti casi riescono oggi, ad impedire il corso della giustizia.

Mi è poi riuscito di grande soddisfazione che l'onor. ministro abbia accettato alla Camera l'ordine del giorno Perelli, col quale si stabilisce il principio che questa legge di registro e bollo debba essere proporzionata all'importo. Dico che mi produsse soddisfazione, perchè anch'io mi sono ingegnato di sostenere, qui in Senato, questo principio, dimostrando come le tasse di registro e bollo nel loro assieme riescissero

affatto sproporzionate nei piccoli affari e nelle cause di lieve importanza.

Perchè poi l'onor. ministro delle finanze non creda che io colle mie osservazioni, colle mie domande, colle mie raccomandazioni, intenda di indebolire la finanza, dirò che mi associo a chi, nell'altro ramo del Parlamento, suggerì al ministro delle finanze ed al ministro guardasigilli, di portare la loro attenzione ed i loro studi ai procedimenti di ventilazione ereditaria.

Questo campo io credo che potrebbe offrire legittimi ed importanti maggiori introiti alle finanze, nel medesimo tempo che sarebbe un degno campo di studio pel ministro guardasigilli, per evitare molti inconvenienti e molti sperperi che avvengono ora a danno, molte volte, di minorenni.

Le sostanze piccole da noi passano da una mano all'altra due o tre volte per eredità, fiduciarmente, senza che gli uffici finanziari se ne accorgano e gli eredi entrano in possesso delle sostanze e se le dividono; per modo che da noi io credo che si prepari una indescrivibile confusione nella piccola possidenza.

Avviene poi che molti valori, appunto per difetto dei procedimenti ereditari, sfuggono alla tassa di successione.

A me basta di aver accennato a questo argomento, perchè so di parlare a chi mi comprende; e sarò grato se l'onor. signor ministro vorrà incoraggiare la fiducia che la nuova legge sia per togliere gli inconvenienti cui ho accennato ora e prima d'ora, e ciò senza togliere, ma anzi aumentando le risorse dell'erario.

**PRESIDENTE.** Il relatore, senatore Miraglia, ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA**, *relatore*. Sarebbe colpa per me fare un discorso in un momento in cui il Senato ha diritto di contare anche i minuti secondi per portare a compimento fra uno o due giorni tutt'i suoi lavori; nè sono pochi i progetti di legge che si devono discutere. E devo essere breve, tanto maggiormente che nella mia relazione ho con una certa ampiezza, malgrado la strettezza del tempo, esposto i principî che hanno informato il presente progetto di legge, il quale può dirsi piuttosto transitorio, avendo l'onor. ministro delle finanze dichiarato nello altro ramo del Parlamento, che dopo le vacanze parlamentari presenterà un progetto inteso a

modificare dalle loro basi sostanziali le leggi di registro e bollo. Desidero che un lavoro sì arduo e difficile sia concordato col ministro guardasigilli, avvegnachè questo ramo della legislazione finanziaria non dev'essere in dissonante armonia con la legislazione civile, per evitare sconci che si sono spesso deplorati.

Stante adunque il carattere transitorio e temporaneo di questa legge, l'Ufficio centrale si è astenuto dal presentare emendamenti a taluni articoli del progetto; emendamenti che avrebbero meritato di essere discussi ed adottati dal Senato; e soltanto è stato mio dovere di far conoscere con la relazione al Senato che le tasse di bollo e registro sono in progressivo aumento per gli opportuni provvedimenti adottati dall'Amministrazione del registro e bollo nel fine di non fare sfuggire alle tasse quegli atti soggetti a registro ed a bollo, che per un sordido interesse si erano dagli'interessati escogitati per consumare una frode. Io, come relatore, ho dovuto esaminare i documenti, e devo rendere giustizia al degno direttore generale del registro e bollo che con pieno zelo adempie al suo dovere, e non risparmia cure per raggiungere il fine, e con mezzi legali, di accrescere questo importante cespite delle finanze.

Dopo queste dichiarazioni, io spenderò poche parole di risposta alle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Deodati e Fusco.

Il primo di essi ha richiamato l'attenzione del Governo sulle conseguenze della legge del 1882, che ha fuso nella carta di bollo i diritti di cancelleria e la tassa per marche di registrazione. Non è questo il momento di pensare a ritoccare quella legge, la quale non ha aggravato, ma diminuite le tasse per gli atti giudiziari; e se fosse anche vero che i giudizi davanti le preture sono diminuiti, sarebbe assai disputabile se la causa di tale diminuzione sta nella carta di lire due. Ho accennato nella mia relazione che dopo quella legge l'erario perde annualmente lire quattro milioni; ed a me non dispiace la diminuzione dei diritti fiscali per tenere aperte a tutti le porte della giustizia. Ho voluto soltanto accennare alla diminuzione di questo ramo di entrate, per dedurre che bisogna tenere aperti gli occhi per non fare consumare le frodi negli altri atti soggetti a registrazione ed a bollo.

Si è parlato pure dei giudizi di espropria-

zione per rilevare che un procedimento vizioso assorbe per le spese buona parte del prezzo. Anche io convengo che il procedimento di espropriazione merita di essere riformato; ma *non est hic locus* trattare di un argomento sul quale spetta al ministro guardasigilli e non a quello delle finanze presentare al più presto un progetto di legge.

L'onor. senatore Fusco non ha trovato consentanea al Codice civile ed ai buoni principi del diritto la disposizione dell'art. 2 del progetto che mette a carico del solo locatore la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, e senza regresso contro il conduttore, nonostante qualunque patto in contrario. Ma è da porsi mente che questa rigorosa disposizione si deve adottare per non fare sfuggire alla tassa molti e molti contratti di locazione, ed altro mezzo non havvi per raggiungere il fine che la rigorosa disposizione di questo articolo. E poi anche altre leggi speciali sul bollo hanno dichiarato nullo il patto, col quale si rendeva responsabile della soprattassa l'altro contraente. Infatti l'art. 9 della legge di modificazione alla tassa di bollo del 1880 dice così:

« La pena pecuniaria per le quietanze e ricevute sarà applicata esclusivamente al creditore che le ha rilasciate, nonostante qualunque patto in contrario, ed il debitore non è tenuto che soltanto al pagamento della tassa ».

Lo stesso oratore ha richiamato l'attenzione del ministro guardasigilli sul difetto del procedimento sommario, e desidera che i documenti prodotti in giudizio si notificano rispettivamente tra le parti in carta da bollo di dieci centesimi. Sul tema delle riforme al procedimento sommario io ebbi l'onore di essere relatore, allorchè fu discusso per ben due volte in Senato, il quale adottò il sistema di doversi notificare i documenti in carta di dieci centesimi; ma ritornato il progetto alla Camera elettiva, è rimasto sepolto da più anni negli archivi. Nella discussione del bilancio del Ministero di giustizia, l'onor. guardasigilli promise di riproporre il progetto per la riforma di questo procedimento; e voglio sperare ch'egli sarà in grado di divenire al più presto a sì salutare riforma.

Finalmente l'onor. Fusco si è preoccupato dell'art. 6, col quale il termine della prescri-

zione, di cui all'art. 123, n. 4, della legge di registro è portato da cinque a dieci anni. A me pare che egli abbia ragione, avvegnachè è sistema generale in tutto il diritto finanziario, che dopo cinque anni non si apre adito a controversie fiscali, nè da parte del fisco, nè da parte del contribuente. Ma l'Ufficio centrale non ha proposto alcun emendamento sul riflesso che la legge proposta sarà transitoria, e quindi sarà il caso di emendare la introdotta disposizione, allorchè verrà in discussione il progetto di legge sulla riforma generale delle tasse di registro e bollo. Oltre a ciò fo osservare che il termine si è prolungato unicamente per la omessa denuncia della successione, di cui è parola nel n. 4 dell'art. 123, ma non subisce alcuna modificazione il n. 2 di detto articolo che limita a tre anni il termine della prescrizione per omessa denuncia dei cespiti ereditari. Or dai registri della pubblica amministrazione risulta che sono pochissimi i casi di omessa denuncia delle successioni. Tutte le successioni si denunciano, ma non pochi studiano di accrescere le passività, e di diminuire i cespiti attivi dell'eredità; cosicchè le frequenti controversie cadono sulle passività dell'eredità, o sui cespiti che si omettono di denunciare per diminuire l'attività patrimoniale. E restando ferma la disposizione del n. 2 dell'attuale legge di registro, la modificazione introdotta al n. 4 resterà quasi lettera morta.

Do termine al mio dire, pregando l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare al Senato se la intelligenza da darsi all'art. 13 del progetto è quella desiderata dall'Ufficio centrale, e da me accennata nella relazione. E di dichiarare altresì se è sua intenzione di stabilire con decreto reale, che le offerte reali devono andare soggette a registrazione formale, per le ragioni svolte nell'accennata relazione dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io non intendo certamente d'aggiungere una sola parola a ciò che ha detto con giovanile eloquenza l'illustre relatore senatore Miraglia in difesa del progetto di legge. Credo soltanto di rilevare una affermazione del mio amico senatore Deodati intorno agli effetti della legge del 1882 sull'abolizione

delle tasse giudiziarie e di cancelleria, perchè mi pare non conforme al fatto.

Egli ha ricordato che uno degli effetti della legge del 1882 fu la diminuzione dei proventi nella misura di circa 4 milioni. Questo può essere: io non contesto il fatto, ma non me ne dolgo neppure. Trattasi di una trasformazione radicale nel metodo di esazione di una tassa che ha sempre dati non lievi proventi all'erario. Devesi quindi lasciarle il tempo sufficiente per mettere radice, per entrare nei costumi, e per dare quei frutti di cui virtualmente è capace.

Ma egli ha accennato anche a un altro fatto. Ha ritenuto che per effetto dell'applicazione di questa legge sia grandemente diminuito il numero delle liti.

Io per verità non so, nè vorrei ora discutere, se la diminuzione delle liti sia un bene o un male.

È questo un argomento molto grave e difficile, intorno al quale assai ci sarebbe a dire, ne è ora il caso di discorrerne.

Quello che importa di accertare si è che questa diminuzione, per effetto almeno della legge del 1882, non risulta dalla statistica.

Tengo sott'occhio la statistica di 10 anni delle cause civili nei diversi ordini di giurisdizione. Ebbene, il punto culminante per maggior numero di affari non si riscontra nell'anno 1882, che ha preceduto l'attuazione della legge sull'abolizione dei diritti di cancelleria: il punto culminante si riscontra invece nell'anno 1879, che diede 1,361,000.

È da quell'epoca, e non dall'anno 1882, che è cominciata una diminuzione delle cause che fu di 60,000 nel 1880, di altre 10,000 nel 1881 e ancora di 1000 nell'anno 1882, cui fece seguito una diminuzione di 20,000 nell'anno 1883.

Ma dal 1884 in poi è cominciato un movimento ascendente, che accenna ad un aumento lieve ma costante nel numero delle cause fino all'anno 1886 testè finito.

Questa diminuzione, ed il successivo aumento riguardano il numero complessivo delle cause; ma non sono egualmente distribuite nelle diverse giurisdizioni.

E mentre si ebbe un costante aumento anche dopo il 1880 nelle cause avanti i conciliatori, nelle cause davanti i pretori e tribunali si ebbe costante diminuzione.

Parmi che queste nozioni statistiche, special-

mente se analizzate e studiate nei loro particolari, rendano assai dubbio il valore dell'affermazione del mio amico Deodati e permettano di asserire che molto probabilmente ben altre cause vi hanno contribuito che si attengono allo sviluppo del commercio, alle condizioni economiche del paese, al movimento degli affari che si è verificato nel corso di questi anni.

Io ripeto: non so se l'avere un aumento o una diminuzione delle cause sia un bene o un male; ma se è un bene, non credo che si possa attribuire alla legge 1882; se è un male, non vorrei che ne fosse data ad essa la colpa, perchè non la merita.

Questo è ciò che io ho creduto necessario di dire, perchè la questione può avere sotto altri aspetti una certa importanza e m'è parso che non dovesse passare inosservato un fatto, che asserito e ripetuto, finirebbe per essere accettato come vero, mentre a me pare che non lo sia.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Sarei veramente indiscreto se volessi fare un discorso a quest'ora e dopo la esauriente orazione che il Senato ha udito dal dotto relatore dell'Ufficio centrale.

Io mi limiterò a poche e brevi dichiarazioni, a quelle soltanto che sono richieste dal dovere che ho di rispondere ad interrogazioni precise che mi furono rivolte.

Tutti gli oratori i quali hanno preso la parola hanno conchiuso col dichiarare che daranno voto favorevole a questo progetto di legge.

Tutti però concordemente domandano al Ministero una promessa formale di presentare nel più breve tempo possibile un progetto definitivo di riforma delle leggi di registro e bollo.

Nell'altro ramo del Parlamento io ho già fatta questa promessa.

Le leggi di registro e bollo sono oramai alquanto antiquate, e non corrispondono più interamente al movimento odierno dell'economia nazionale.

Vi è forse anche qualche sperequazione nelle tariffe; è forse anche necessaria una nomenclatura e una tecnologia in parte diverse e più esatte. E in ogni modo è mestieri mettere in

armonia questo complesso di leggi fiscali col nuovo sistema finanziario che si è inaugurato.

Quindi io non posso che ripetere qui ciò che ho detto nell'altro ramo del Parlamento.

Non solamente è impegno, ma è desiderio del Ministero di presentare un disegno complesso e definitivo di riforma della tassa sugli affari.

Certo non posso assumere l'impegno di presentarlo piuttosto a novembre che dopo.

Sono queste leggi molto gravi che richiedono molti ed accurati studi; e non si può prefinire un termine troppo breve.

Fatte queste dichiarazioni, io debbo anche ringraziare l'onor. Deodati, il quale citando l'autorità del Troplong, ha detto che queste leggi sono tra le più nobili. Veramente il sentire dichiarare nelle aule parlamentari che una legge di tassa è una legge nobile è cosa che conforta l'animo del ministro delle finanze (*Ilarità*).

Ma è proprio vero....

Senatore DEODATI. È vero.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*.... Ma è proprio vero. Queste leggi, le quali non solo hanno base nel sistema giuridico del paese, ma seguono il movimento e lo sviluppo graduale degli affari e sono un indice del progresso e del regresso della ricchezza pubblica, hanno un'importanza non solo giuridica, ma economico-sociale.

Per questa stessa ragione, in Francia si chiama l'*administration savante* l'amministrazione del registro o bollo, la quale non solo deve essere nutrita di buone colture giuridiche, per bene e rettamente applicare le leggi, ma deve anche avere estesa coltura nelle materie economiche per poter discernere i veri progressi economici che si verificano nel paese, seguirli via via e raccogliarli in una statistica esatta della ricchezza e della civiltà della nazione.

A questo proposito io devo anche rendere lode sincera all'Ufficio centrale e specialmente all'esimio e dotto suo relatore, il quale si è espresso con parole molto benevoli intorno alla amministrazione nostra del registro e bollo, e specialmente verso l'egregio funzionario che ne dirige l'andamento con perizia, zelo e solerzia superiori ad ogni elogio.

Questa parte della relazione mi ha arrecato ineffabile piacere.

I ministri, o signori, vivono nelle lotte poli-

tiche e nelle contraddizioni. L'Amministrazione, dall'altra parte, rappresenta una forza permanente e costante, e tutto ciò che si dice nelle aule parlamentari a sua lode è un giusto tributo che le si rende, ed un grande stimolo al suo perfezionamento.

Torno quindi a ringraziare l'Ufficio centrale.

Dopo queste parole d'ordine generale, vengo brevemente alle osservazioni speciali che furono fatte, e comincio, come è naturale, da quelle dell'Ufficio centrale. Esso in primo luogo domanda se il ministro accetta l'interpretazione che dà al testo dell'art. 13 del disegno di legge circa la tassa per le ricevute e lettere di accreditamento dei conti correnti.

Io dichiaro che non solo l'accetto questa interpretazione, ma non credo possibile di ammetterne un'altra.

Noi non abbiamo inteso punto di derogare alla regola della tassa proporzionale per l'apertura dei conti correnti, garantiti con ipoteca o con pegno, e non abbiamo neanche inteso di derogare alle disposizioni delle leggi attuali da cui deriva l'obbligo di pagare la tassa proporzionale per l'accertamento del debito che risulti alla chiusura del conto corrente.

Abbiamo inteso soltanto che non si debba applicare la tassa proporzionale, che praticamente sarebbe quasi impossibile, agli accreditamenti che si fanno in conto corrente, alle lettere e ricevute di questi accreditamenti.

Quindi io concordo pienamente coll'interpretazione data all'art. 13 dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ha poi richiamato l'attenzione del Ministero sopra un argomento assai grave, argomento che non era per verità sfuggito all'Amministrazione, come l'illustre senatore Miraglia ha già dichiarato, cioè quello delle molteplici frodi che si commettono a danno della finanza mediante le offerte reali, colle quali si fanno passare atti soggetti a tasse proporzionali che non furono tassati.

L'Amministrazione cerca di scoprire queste frodi come meglio può, ma è impossibile scoprirle tutte. Sicchè io non posso non accettare volentieri il suggerimento che viene dato dall'Ufficio centrale, cioè di prescrivere, per decreto reale, che le offerte reali siano soggette alla registrazione formale.

È questo il solo modo per far sì che il ricevitore del registro possa avere sotto gli occhi

gli atti, verificarli ad uno ad uno, e ad uno ad uno assoggettarli alla tassa dalla legge stabilita.

L'Amministrazione ha avuto per il passato il dubbio se competesse al potere esecutivo una tale facoltà, ma dopo le solenni dichiarazioni scritte dell'Ufficio centrale e ripetute anche a voce dall'onor. Miraglia, questo dubbio si può dire dileguato, perchè veramente non si tratta di mutare la misura della tassa, ma di stabilire una forma piuttosto che un'altra d'accertamento di riscossione della medesima, di adottare una cautela nell'interesse del fisco senza modificare sostanzialmente i doveri e i diritti del contribuente.

Parendo dunque per concorde opinione dell'Ufficio centrale che questa disposizione salutare possa prendersi per decreto reale, il Ministero accetta volentieri il consiglio.

Coll'Ufficio centrale adunque siamo perfettamente d'accordo. Ora dovrei rispondere parecchie cose all'onor. Fusco per le osservazioni da lui fatte sull'art. 2 concernente i contratti di locazione, ma me ne dispenso dopo la dimostrazione esauriente che fu fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale; e quindi non parlerò della legalità di quella disposizione, nè dimostrerò ciò che è stato lungamente dimostrato, che, cioè, questa disposizione non offende nè punto nè poco i principî fondamentali del Codice civile.

Aggiungerò solamente che l'esempio non è nuovo; giacchè in molte leggi finanziarie o fiscali troviamo applicato il principio dell'art. 2. Per esempio, nelle leggi relative all'imposta di ricchezza mobile, è l'impiegato che deve pagare l'imposta e nondimeno l'Amministrazione finanziaria si rivolge al capo dello stabilimento a cui egli è addetto, perchè paghi al Tesoro e poi se ne rivalga sull'impiegato. Così per i capi delle manifatture e delle fabbriche, per le Società, Banche, e via discorrendo. Non è dunque la prima volta che si crea un interessato per riscuotere una tassa nei rapporti col fisco, salvo la rivalsa verso il debitore.

L'onor. Fusco domandava con elequente parola qual motivo ha potuto indurre il ministro delle finanze a proporre una così grave disposizione. Io non credo che la disposizione sia grave; ad ogni modo il motivo è molto semplice ed ovvio. Noi siamo autorizzati a ritenere,

per le nostre statistiche ufficiali, che non sono meno di 5 milioni i contratti di locazione scritti e verbali di beni rustici od urbani che si fanno nel nostro paese. Quanti, o signori, credete che di questi contratti sieno registrati? Non più di 200 mila. Dunque la legge non è eseguita. O troviamo il modo di farla eseguire o sarà molto più degno per il Governo e il Parlamento di abolirla.

Quando noi ci troviamo davanti a un fatto così enorme, così strano, che non si registrano i contratti ai quali è applicata la mite tassa di cent. 25 per ogni 100 lire, bisogna pure che il Governo ci pensi, e venga al Parlamento a proporre o di abolirla o di adottare mezzi efficaci per farla riscuotere.

Ecco il motivo che ha spinto il Governo a presentare questa disposizione.

L'onor. Fusco precorre con la sua fantasia ad altri effetti fiscali. Egli dice: Ma badate che registrando i contratti di locazione, voi create degli elementi di riscontro rigoroso per l'accertamento del reddito dei fabbricati se dovesse rinnovarsi.

Badate che la registrazione di questi contratti di locazione stabilisce una base di più severo accertamento anche della imposta di ricchezza mobile.

Ora, se dalla applicazione di questa legge potranno derivare altre conseguenze favorevoli all'erario ed alla giustizia, io credo che l'onorevole Fusco debba aver ragione di rallegrarsene, non di dolersene. Egli ha parlato delle sperequazioni. Infatti sono enormi le sperequazioni attuali: su 5 milioni di contratti, 200 mila soltanto sono registrati! Saranno minori quando crescerà il numero dei contratti registrati.

L'onor. Fusco si è poi preoccupato del raddoppio del periodo della prescrizione, da 5 a 10 anni, per la mancata denuncia delle successioni. A questo ha risposto molto bene l'onorevole relatore; e probabilmente l'onor. Fusco non aveva ben presente l'articolo a cui si riferiva questa legge.

Ad ogni modo noi torneremo sopra questo argomento col progetto di riforma definitiva, ed intendo che questa riforma, specialmente per la parte che riguarda la tassa sugli affari, sia fatta pienamente d'accordo col ministro guardasigilli, nella cui competenza rientra appunto la tesi sostenuta dall'onor. senatore Fusco.

Il ministro guardasigilli vedrà pure se convenga ristabilire il doppio processo di cui ha parlato l'onor. Fusco, o mantenere lo stato attuale delle cose. Che se si vorrà stabilire il doppio processo, io ne sarò certamente lieto.

E ripiglieremo pure l'esame delle tasse giudiziarie, delle quali hanno tanto parlato l'onorevole Miraglia e l'onorevole Costa.

Io credo che in questi primi anni l'applicazione della legge del 1882 abbia recato qualche perdita agli introiti erariali; ma non credo che l'esperienza sia sufficiente; occorre che le nuove abitudini si consolidino più saldamente. Potremo giudicare degli effetti finanziari di quella riforma di qui a qualche anno. Il nostro giudizio non può ancora essere sicuro nel momento attuale. Ad ogni modo, quella riforma fu tanto liberale e benefica che dovrà essere sempre approvata e lodata nonostante il danno finanziario che finora ci ha arrecato.

In tutti i casi, poichè d'accordo con il ministro guardasigilli dovremo riprendere in studio tutte queste, ed alcune altre spinose questioni, non mancheremo di tener presenti anche in quella occasione le osservazioni dell'onor. Deodati, e vedremo se la graduazione di tassa debba essere perfezionata e modificata, e se, per esempio, la tassa sulla carta comprensiva per i giudizi pretoriali sia troppo alta.

Lo stesso dirò all'onor. Pecile circa il procedimento della successione ereditaria.

Questo non può essere introdotto se non per riforma, della quale, l'iniziativa, quasi per intero, spetta all'onor. ministro guardasigilli.

Sotto il rispetto finanziario, io credo che indubitatamente guadagneremo; ma bisogna però tenere in calcolo la circostanza che con il sistema della ventilazione ereditaria già in vigore nelle provincie lombardo-venete avremo una grande lentezza, e perderemo il beneficio della quasi istantaneità della riscossione.

Se noi avessimo quel sistema oggi, indubitatamente per uno, due, tre anni, invece di 32 milioni di tassa di successione, riscuoteremmo assai meno.

Ma in progresso di tempo gli introiti erariali crescerebbero grandemente, onde è che io credo che quando il ministro guardasigilli reputasse conveniente questa riforma dei nostri istituti giudiziari, converrà per la parte fiscale studiare il modo più acconcio che valga ad impedire gli

inconvenienti certamente gravi di ritardar di troppo la riscossione della tassa erariale.

Così parmi di aver risposto a tutte o quasi a tutte le osservazioni e raccomandazioni che mi furono dirette. Se qualcuna ne avessi dimenticata, ne chiedo scusa agli onorevoli preopinanti.

Ad ogni modo valga per tutti la mia dichiarazione generale che di tutto sarà tenuto conto esattissimo negli studi certamente gravi e poderosi che noi ci proponiamo di fare sulla riforma delle tasse di bollo e registro.

Nel momento attuale debbo limitarmi a pregare il Senato di dare il suo voto favorevole a questo modesto progetto di legge, il quale in fondo non ha altro scopo che di premunire l'Amministrazione contro l'innumerabile quantità delle frodi che turbano l'assetto della legge ed insieme agli interessi finanziari offendono gli interessi morali del paese. (*Bene, bravo*).

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FUSCO. Mi parrebbe di mancare ai riguardi dovuti all'illustre relatore ed all'onorevole ministro delle finanze se non dicessi in qual conto io tenga le loro dichiarazioni.

Li ringrazio in quanto sono stati meco assenzienti in talune mie osservazioni. Per le altre non impegnerò certo una discussione. Debbo solo dichiarare, che per la questione della prescrizione non mi era punto sfuggito che essa era relativa alla omessa denuncia delle successioni; ma mi pareva che siccome queste denunce hanno un punto di partenza il meno occulto che si possa immaginare, e cioè gli atti dello stato civile, in cui si registrano le morti, così per gli ufficiali del registro non credeva dovesse riuscire cosa difficile il costringere i renitenti alle volute dichiarazioni.

D'altronde, se è vero che questi casi sono rari a verificarsi, perchè si altera il sistema generale della legge, senza una evidente necessità?

Detto questo, relativamente alla prescrizione, quanto all'altro argomento, molto scottante, della quintuplicata penalità sui contratti d'affitto a carico del solo locatore, vorrei non mi si potesse rimproverare di essere tenero di coloro che non vogliono pagare le tasse. Io sottoscrivo a qualunque provvedimento ragionevole, il quale valga a far salire il numero di

200,000 affitti registrati di fronte ai 5 milioni di contratti che si stipulano. Mi pareva solo che non ci fosse ragione per colpire di rigore una delle parti contraenti e non entrambe; ma non voglio nemmeno in questo entrare in polemica; potrei forse opporre valide ragioni a ciò che ha detto l'illustre relatore dell'Ufficio centrale, ma la discrezione me lo vieta. Mantengo però integri i miei apprezzamenti, specialmente dopo che l'onor. ministro delle finanze ha citato l'esempio della tassa di ricchezza mobile, che si anticipa da alcuni che non sono i debitori diretti; poichè in questi casi si accorda l'azione di regresso contro il vero debitore; mentre nel caso in esame è appunto questo regresso che si nega.

Ma l'onor. ministro ha ripetuto la promessa di riformare tutta questa legge, ed io mi auguro che con la nuova proposta ci farà tutti contenti, o per lo meno avremo allora l'opportunità di una più ampia discussione. Per ora non credo di dovere aggiungere altro.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa a quella degli articoli.

#### Art. 1.

Il termine per chiedere la stima di che all'art. 24 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, è portato da 50 a 90 giorni.

È aperta la discussione su questo articolo primo. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 2.

Fermo l'attuale minimo di lire dieci, la soprata tassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatta per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, sarà in ragione di cinque volte la tassa, ed andrà a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso in giudizio del contratto.

Coloro i quali, entro un anno dalla promul-

gazione della presente legge, registreranno gli atti di locazione di cui sopra, conclusi prima dell'andata in vigore della legge stessa, non soggiaceranno ad alcuna penalità.

(Approvato).

#### Art. 3.

Fra gli atti, in conseguenza dei quali, a norma dell'art. 104 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, è vietato di fare alcun atto o disposizione se non siano stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'articolo 74 dell'anzidetta legge.

La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso art. 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4, della legge stessa.

I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione, saranno tenuti in carta libera.

Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano più funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terrà un solo repertorio.

Oltre alla presentazione ordinata dall'art. 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'Amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o dell'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

(Approvato).

#### Art. 5.

È portata da centesimi 50 a lire 1 per ogni cento lire la tassa per gli atti di appalto e contratti indicati negli articoli 48, 49 e 50 dell'an-

zidetta tariffa e per gli altri simili atti o contratti di che al 3° capoverso dell'art. 5 della tariffa stessa.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per tutto ciò che di conformità dell'art. 70 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2076, è soggetto a denuncia, trascorsi i termini per la denuncia stessa, non si potrà dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffici amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denuncia dell'eredità e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.

Ai funzionari che non osservassero queste disposizioni saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 104 di detta legge.

Il termine della prescrizione di cui all'articolo 123, n. 4, della vigente legge di registro, è portato da cinque a dieci anni.

Però, trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalità e saranno dovute soltanto le tasse.

(Approvato).

#### Art. 7.

È abolito l'uso della carta speciale comprensiva delle tasse di bollo e registro per le polizze o promesse di pagare e per le locazioni di beni stabili e mobili, colonie parziarie, masserie e terzerie, di che all'art. 9, lettere *a, b, c*, della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077.

Cessa parimenti l'uso delle qualità di carta filigranata con bollo ordinario e speciale designate ai numeri 2, 4 e 9 dell'art. 2 del regolamento approvato col regio decreto 13 maggio 1880, n. 5431.

Gli atti civili di che all'art. 105 della tariffa annessa alla legge sul registro del 23 settembre 1874, n. 2076, pei quali venne resa obbligatoria ciascuna specie della carta suddetta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430, saranno rispettivamente scritti quanto al primo foglio sulla carta munita del solo bollo ordinario di lire una, di lire due o di lire tre e rimarranno esenti dalla registrazione. Per gli inter-



calari continuerà a farsi uso della carta filigranata col bollo prescritto dalle disposizioni in vigore secondo la varia natura degli atti.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Io non propongo alcun emendamento, solo, se il Senato mel consente, rivolgerò una domanda all'onor. signor ministro delle finanze, e ad un tempo gli farò una modesta raccomandazione.

La legge del 13 settembre 1874 ha stabilito la carta speciale, comprensiva della tassa di bollo e registro, per le polizze o promesse di pagare fatte per scrittura privata, a norma dell'art. 1325 del codice civile, allorchè la somma promessa non superi lire mille, e per gli affitti e locazioni dei beni stabili e mobili, e tutti gli altri contratti indicati nell'art. 41 della tariffa annessa alla legge di registro, allorchè sono fatti per scrittura privata e la somma totale del canone o della corrisposta in ragione della durata della locazione non oltrepassi lire duemila.

L'art. 7 del progetto di legge che discutiamo abolisce l'uso della carta speciale, ed io riconosco che l'abolizione è richiesta dalla necessità di prevenire le frodi, offrendo la carta comprensiva il mezzo di evitare le penali con antidata. Ma è certo, che si sono stipulate locazioni che dovranno durare ancora per due, tre o quattro anni, che vi sono polizze e promesse di pagare colla scadenza anche superiore all'anno, e che per la formazione di questi contratti si è impiegata la carta speciale.

Poichè non vi ha alcuna disposizione transitoria che riguardi l'art. 7, io domando all'onorevole ministro delle finanze: questi contratti dovranno essere sottoposti alla registrazione in conformità delle nuove disposizioni?

Da un lato io comprendo che se per i medesimi non è prescritta la registrazione, sarà forse facile di fare frode alla nuova legge che abolisce la carta comprensiva con una antidata, ma d'altra parte ritengo che le leggi non possono avere effetto retroattivo, e che non sarebbe giusto che quando si è già pagato una tassa, la si debba pagare una seconda volta.

Se fosse stato permesso di presentare un emendamento od aggiunta all'art. 7, mi pare che si sarebbe potuto proporre che anche i con-

tratti di locazione o promesse di pagare per la formazione dei quali si è fatto uso della carta speciale debbano essere sottoposti, nel termine prescritto dalla legge alla registrazione, ma che però nella liquidazione della relativa tassa si dovrà fare la deduzione della tassa, che si è già pagata impiegando la carta speciale.

Ad ogni modo, pare a me che per evitare questioni che insorgerebbero, sarebbe bene che l'onor. ministro volesse fare una esplicita dichiarazione.

La raccomandazione che mi permetto di fare all'onor. ministro è semplicissima.

La carta speciale era stata creata allo scopo di risparmiare gravi incomodi ai contribuenti. Vi sono infatti comuni i quali non solo distano dall'ufficio di registro parecchi chilometri, ma che vi hanno difficilissimo l'accesso, specialmente nella stagione invernale.

Io potrei per esempio citare un comune che apparteneva alla provincia di Nizza-marittima, e che fu aggregato al comune di Valdieri nel 1860, il quale pel corso d'una parte dell'anno non ha comunicazione alcuna col capoluogo.

Pare a me che si potrebbe forse facilitare le dichiarazioni di registrazione, la presentazione delle scritture, il pagamento della tassa, servendosi degli uffici locali, come mi pare già si faccia per alcune altre tasse, i quali trasmetterebbero le scritture e le tasse pagate all'ufficio di registro.

Se questo temperamento potesse essere adottato, mi sembra che da un lato si eviterebbero gravissimi incomodi ai contribuenti, e si potrebbe dall'altro lato essere più rigorosi contro i contravventori alle disposizioni della legge, e si assicurerebbe a un tempo un maggior introito all'erario.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Quanto al dubbio esposto dall'onorevole preopinante, io non esito a dichiarare che la legge non deve avere effetto retroattivo. In tutti i modi però e in ogni caso, è fuori di controversia che quando questi contratti già fatti dovessero essere assoggettati a una nuova formalità, si terrebbe conto della tassa già pagata.

Accetto poi la sua raccomandazione di rendere più che sia possibile agevole e facile la

registrazione di questi atti; è questo interesse anche dell'Amministrazione. Quindi in quei luoghi nei quali vi sia una distanza o non vi sia facilità d'accesso all'ufficio del registro, l'Amministrazione provvederà ai modi più convenienti, affinché i contribuenti trovino le maggiori facilità e agevolezze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, metto ai voti l'art. 7 che è stato letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

La duplicazione di tassa ordinata dall'ultimo alinea dell'art. 4 e dall'art. 23, paragrafo 1°, della legge 13 settembre 1874, n. 2076, sarà applicata anche alle cambiali ed effetti di commercio che hanno scadenza superiore a 4 mesi. Però per le cambiali ed effetti di commercio non superiori alla somma di lire 500 rimarrà fermo il termine stabilito dal detto ultimo alinea dell'art. 4 e dell'art. 23, paragrafo 1°, della legge sopra citata.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'uso delle marche da bollo a tassa graduale è limitato:

1. Alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio provenienti dall'estero;
2. Ai detti titoli tratti nel regno che siano di un importo eccedente il limite cui giunge la carta filigranata che si vende per conto dello Stato, l'uso della quale diventa obbligatorio;
3. Agli altri atti di che nella seconda parte del numero 2 dell'art. 3 della legge suddetta.

Le intendenze potranno tuttavia concedere agli istituti di credito, ai banchieri ed ai commercianti che ne facciano domanda di sottoporre al bollo straordinario moduli stampati o litografati in carta non filigranata per le cambiali ed altri recapiti commerciali, purchè sui detti moduli sia impressa la indicazione dello istituto o della ditta emittente.

(Approvato).

#### Art. 10.

Sarà abbuonato il dieci per cento della tassa di bollo dovuta sui moduli in bianco per le bollette indicate ai numeri 1, 2, 3 e 8 dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, qualora, invece di essere bollati mediante marca, vengano sottoposti al bollo mediante punzone negli uffici del bollo straordinario per un importo non minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta di bollazione.

Sarà in facoltà del Governo di estendere questa disposizione coll'accordare un consimile abbuono, in misura però mai superiore al dieci per cento, ad altre categorie di atti soggetti al bollo straordinario.

(Approvato).

#### Art. 11.

Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengano con unica richiesta presentati all'ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, sarà accordato un abbuono del quinto della tassa stabilita dall'art. 20, § 2, n. 4 della predetta legge sull'importo dei bolli da cento a mille e di due quinti per ogni maggior numero oltre i mille.

(Approvato).

#### Art. 12.

La tassa di centesimi 5 stabilita dall'art. 20, n. 7, della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077, e dall'articolo 10 della legge 11 gennaio 1880, n. 3430, è portata a centesimi 10 per le quietanze o ricevute ordinarie per somma superiore a lire 100.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, saranno dovute le anzidette tasse di bollo di centesimi 5 o 10, secondo che abbiano un importo non inferiore a lire 10 o superiore a lire 100, e saranno a carico esclusivo del creditore.

Da questa disposizione sono eccettuate:

1. Le ricevute concernenti il debito pubblico dello Stato;

2. Quelle dei sott'ufficiali di terra e di mare, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e carcerarie, nonchè degli operai delle manifatture dello Stato.

Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa sarà applicata per ciascuno avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario, nell'interesse di più creditori.

Per gl'impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni la tassa di quietanza sarà sempre di centesimi 5, qualunque sia l'importo pel quale la quietanza stessa viene emessa quando riguardi lo stipendio.

Il bollo di quietanza delle cambiali sarà aggiunto al bollo di emissione.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le ricevute e le lettere di accreditamento in conto corrente e gli assegni bancari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di centesimi 10, nella quale s'intende compresa, per gli assegni bancari, quella della relativa quietanza.

Le ricevute di deposito di valori per semplice custodia sono soggette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50.

Nulla è innovato a quanto è disposto dalle leggi in vigore per le Società cooperative.

(Approvato).

#### Art. 14.

Sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi 10 stabilita dall'art. 20, § 3, n. 10 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, anche i libri, che, oltre il giornale e quello degli inventari prescritti dal Codice di commercio ad ogni commerciante, devono tenere gli amministratori delle Società a termini dell'art. 140 del Codice di commercio sopra citato.

La pena pecuniaria di che agli articoli 45, n. 3, e 53, n. 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, sarà duplicata per i giudici, pretori e notari che procedessero alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'articolo 140 del Codice di commercio, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo do-

vuta giusta l'art. 20, n. 10 della legge stessa e del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 15.

È portata da lire 25 a lire 50 la pena pecuniaria per le contravvenzioni all'art. 19, n. 7, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

(Approvato).

#### Art. 16.

Le disposizioni degli articoli 75 e 76 della legge sul bollo sono applicabili anche a tutte le operazioni di anticipazione o sovvenzione fatte da privati che tengono Case di pegno.

(Approvato).

#### Art. 17.

Sarà punito col carcere estensibile ad un anno chi dolosamente farà uso o smercio di carta bollata, di marche da bollo, e di marche per concessioni governative, passaporti e legalizzazione di firme, nonchè di quelle rappresentative di diritti catastali e di verifica di pesi e misure, che sieno state precedentemente usate, senza pregiudizio delle maggiori pene a termine del Codice penale.

(Approvato).

#### Art. 18.

La tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrari, compreso il taglio dei boschi, è ridotta a centesimi cinquanta per ogni cento lire.

(Approvato).

#### Art. 19.

Le tasse stabilite dalla legge 13 settembre 1876, n. 3326, sui contratti di Borsa, saranno raddoppiate.

(Approvato).

## Art. 20.

Nei contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato, le disposizioni dell'art. 86 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, per il pagamento della tassa di registro, saranno applicabili anche alle tasse di bollo, e si avrà per non apposto qualunque patto diretto a derogare alle disposizioni medesime.

(Approvato).

## Art. 21.

Coll'attuazione di questa legge cessano d'avere effetto le esenzioni e i privilegi in materia di tasse di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse, emanate a tutto il 1884.

Siffatti provvedimenti di favore concessi o dipendenti da leggi emanate posteriormente al 31 dicembre 1884, parimente riguardanti materie estranee alle dette tasse di registro e di bollo, cesseranno di avere effetto dopo un triennio a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della promulgazione di ciascuna di esse leggi speciali.

Si eccettuano, e quindi non si intendono abrogate, le esenzioni e i privilegi stabiliti da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelli determinati:

a) dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, art. 292;

b) dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette, articoli 45, 47, 70 e 99;

c) dalla legge 7 aprile 1881, n. 133, per la tassa di bollo stabilita dall'art. 20 sugli assegni bancari, buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti, e sui libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi ed al portatore;

d) dal regio decreto 26 gennaio 1882, n. 621, sopra alcune operazioni di debito pubblico, articoli 1 e 2;

e) dalla legge 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonifiche, articoli 55 e 56;

f) dalla legge 2 luglio 1882, n. 883, che istituisce il tiro a segno nazionale, art. 11;

g) dalla legge, testo unico, 24 settembre 1882,

n. 999, sulle elezioni politiche, articoli 28, 39 e 41;

h) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1461, sulle fondazioni artistiche e scientifiche, art. 2;

i) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473, sulla fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, art. 3;

k) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell'Agro romano, articoli 16 e 17;

l) dalla legge, testo unico, 22 febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario, art. 7;

m) dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, art. 41;

n) dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario, articoli 3, 9, 14, 21 e 40;

o) dall'art. 13 della legge 19 aprile 1885, n. 3099, relativo al Monte delle pensioni dei maestri elementari;

p) dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativa alle Società di mutuo soccorso;

q) dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai provvedimenti pei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo;

r) dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale, articoli 34, 39, 40, 41, 42, 75, 161.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Dirò poche parole su questo art. 21.

Con esso sono abolite in massa tutte le esenzioni dalle tasse di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concesse o dipendenti da leggi concernenti materie estranee a dette tasse, emanate a tutto il 1884.

La proposta ministeriale faceva però una eccezione a questa abolizione per quattro casi. Sorse un'ansietà generale pei casi non eccettuati, sicchè nella proposta della Commissione della Camera dei deputati le eccezioni da 4 divennero 14, e poi al momento della votazione erano arrivate a 17.

Ora in questa agitazione un po' confusa la redazione definitiva dell'articolo è rimasta viziata da diversi sconci.

Il primo è che mentre nella regola l'aboli-

zione colpisce le sole esenzioni accordate a tutto il 1884, si sono comprese nelle eccezioni sei casi di esenzioni dipendenti da leggi emanate negli anni posteriori, ossia nel 1885, 1886 e 1887, esenzioni che essendo fuori della regola di abolizione non avevano bisogno di eccezione per essere mantenute.

Intanto quell'enumerazione superflua dei sei casi posteriori al 1884 dimostra come detti privilegi di esenzioni si vadano sempre moltiplicando. Possiamo aggiungere che nei giorni passati noi abbiamo votato altre due leggi per le tasse relative ai consorzi obbligatori, e poi anche ai consorzi volontari per opere d'interesse comune di più miniere, cave o torbiere. Abbiamo avuto in ultimo l'esenzione per le donazioni ai comuni e alle provincie per istituti di pubblica utilità.

Da ciò viene una mia prima raccomandazione, che, cioè, insistendo nel pensiero informatore della regola di abolizione, si tenga fermo a non concedere queste esenzioni se non quando siano proprio giustificate da motivi gravi e bene accertati.

Ma vi è nella redazione dell'articolo uno sconcio anche più grave, ed è questo: in sostanza quali sono le esenzioni che son rimaste realmente abolite? Non lo sappiamo; conosciamo il genere, la qualità astratta di essere non temporanee e dipendenti da leggi emanate a tutto il 1884, ma non conosciamo la specie. Chi può essere sicuro che le esenzioni abolite avessero titoli minori al privilegio, che quelle conservate? E qui viene la mia seconda raccomandazione, ed è che nella nuova legge che ci si promette sul registro e bollo si segua un sistema opposto a quello che è stato adottato nella redazione di questo art. 21. Invece di colpire in massa tutte le esenzioni, facendo poi delle eccezioni, si specifichino, si determinino le sole esenzioni che debbono rimanere abolite. Così si avrà coscienza di quel che si vuol fare, e non si colpirà all'oscuro.

In conclusione, redazione più corretta, nella legge futura, del concetto dell'art. 21 attuale, ed opera concorde all'intenzione di non moltiplicare tanto facilmente le esenzioni dalle tasse fiscali.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 21.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

La sovraimposta dei due decimi è applicabile alle tasse per le quali è disposto colla presente legge.

Rimangono eccettuate da tale sovraimposta le tasse di bollo non superiori a centesimi dieci.

(Approvato).

Art. 23.

Sono condonate le pene pecuniarie e le soprattasse incorse e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per contravvenzione alle leggi di registro e di bollo, purchè, entro due mesi dalla pubblicazione della legge medesima, i contravventori adempiano spontaneamente alle formalità prescritte, e paghino le dovute tasse.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate prima della pubblicazione della presente legge per contravvenzione alla legge sulle volture, purchè entro sei mesi dalla pubblicazione della legge medesima siano presentate le volture pagando le dovute tasse.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno di domani...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Trovandosi in Roma molti senatori esclusivamente pel lavoro parlamentare, non sarebbe forse loro discaro nè incomodo di occuparsi anche la mattina allo scopo di sollecitare la loro partenza.

Io quindi proporrei di tenere due sedute al giorno. E siccome due sedute al giorno potrebbero riuscire faticose agli onorevoli membri della presidenza, così penso che potrebbero alternare i loro uffizi per le due sedute.

CRISPI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Il Governo non ha nulla da opporre. Se il Senato crederà di fare questo sacrificio, non possiamo che essergliene doppiamente riconoscenti.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta; domando quindi se è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi intende che domani si debbano tenere due sedute pubbliche, l'una dalle ore 10 ant. fino a mezzogiorno e l'altra all'ora solita, è pregato di alzar la mano.

(Approvata).

Dunque domani si terranno due sedute.

Ora si procede allo spoglio delle urne della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri per alzata e seduta.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, alle ore 10.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni per eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta;

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali;

Autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni e divieto al comune di Nettuno ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli;

Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882;

Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido;

Maggiori spese per strade ferrate;

Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno.

ALLE ORE 2 POM.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma;

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra, di via Venti Settembre in Roma;

Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Modificazioni alle leggi di registro e bollo.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno;

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari congeneri;

Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma, e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico nella provincia romana;

Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari;

Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono;

Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87.

Esito delle votazioni fatte in principio di seduta.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune d'Isorella:

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito:

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1887

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali :

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862 :

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	43
Contrari . . . . .	40

(Il Senato approva).

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto *la Dogana* in Pavia :

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Riforma della tariffa doganale :

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 e 10).

